

Disposizione tecnica di funzionamento n. 8 rev. 16 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, e ss.mm.ii.)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
Riferimenti normativi	Articolo 17, comma 17.1, Articolo 43, comma 43.6, Articolo 55nonies, comma 55nonies.7, Articolo 69, comma 69.6, lettera a), <i>iv</i> , Articolo 74, Articolo 75, commi 75.1, 75.4, 75.5 e 75.6, Articolo 77, Articolo 82, Articolo 83, commi 83.1 e 83.2, Articolo 85, Articolo 86, commi 86.2, 86.3 e 86.4, Articolo 89, comma 89.2, Articolo 121, Articolo 122, comma 122.6 bis, Articolo 127 e Articolo 128, comma 128.5 bis, Articolo 136, commi 136.1 e 136.2 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera ARERA n. 156/07. Articolo 49 bis dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06 Articolo 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n. 239. Articolo 10, comma 10.3 del Decreto 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Pubblicata in data 21 marzo 2022

Sommario

1. Premessa.....	5
2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie	8
3. Strumento di pagamento delle partite economiche su ME da parte degli operatori debitori netti non PA.....	8
4. Regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i>	9
4.1 Il periodo di <i>settlement</i> delle partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in <i>netting</i>	9
4.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerenti le partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in <i>netting</i>	10
4.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i>	11
4.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato.....	11
4.3.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA.....	11
4.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> da parte dell'Acquirente Unico.....	13
4.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> a favore degli operatori creditori netti	13
4.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGP e MI.....	15
4.4.1. Periodo di fatturazione.....	15
4.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	15
4.4.3. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione.....	16
4.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche.....	17
4.4.5. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche	18
4.4.6. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche	18
5. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MTE e al MPEG.....	19
5.1 Il periodo di fatturazione sul MTE e sul MPEG	19
5.2 La tempistica delle comunicazioni sul MTE e sul MPEG	19
5.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MTE e sul MPEG.....	20
5.3.1. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione.....	20
5.3.2. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche.....	21
5.3.3. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche.....	21
5.3.4. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche.....	22
5.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MTE e sul MPEG	22

5.5	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MTE e sul MPEG	23
5.5.1.	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato.....	23
5.5.2.	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA.....	23
5.5.3.	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.....	24
5.5.4.	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato.....	24
6.	Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora.....	26
6.1	Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora.....	26
6.2	Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MGP e sul MI.....	27
6.2.1.	Comunicazioni.....	27
6.2.2.	Fatturazione attiva	27
6.3	Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MTE e sul MPEG e delle penali attribuite all'operatore	27
6.3.1.	Comunicazioni.....	27
6.3.2.	Fatturazione attiva	28
6.4	Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul mercato elettrico	28
6.5	Tempistica di fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4	29
6.5.1.	Comunicazioni.....	29
6.5.2.	Fatturazione	29
6.6	Tempistica della regolazione dei corrispettivi e della penale attribuita all'operatore.....	29
6.7	Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4	30
7.	Disposizioni comuni.....	30
7.1	Modalità di regolazione dei pagamenti	30
7.2	Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	31
8.	Le rettifiche degli errori	32

8.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul ME.....	32
---	----

1. Premessa

L'Articolo 17, comma 17.1, della Disciplina ME prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 43, comma 43.6 della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi del medesimo Articolo 43, sono definite nelle DTF.

L'Articolo 55, comma 55nonies.7 della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle transazioni attribuite ai sensi del medesimo Articolo 55nonies, sono definiti nelle DTF.

L'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iv*, della Disciplina ME prevede che per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE viene applicata una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 74 e l'Articolo 75, commi 75.1, 75.4 e 75.5, della Disciplina ME prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al mercato elettrico e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 75, comma 75.6, della Disciplina ME prevede che i termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 77, comma 77.1, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 77, comma 77.2, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo fisso annuo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 82 comma 82.1, della Disciplina ME prevede che il periodo di *settlement* sia definito nelle DTF.

L'Articolo 82 commi 82.2 e 82.3, della Disciplina ME prevede che per ogni periodo di *settlement* le modalità ed i termini per la determinazione di distinte posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 83, comma 83.1 lettera a), della Disciplina ME prevede che gli operatori debitori del GME, diversi dagli operatori PA¹, regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 83, comma 83.1 lettera b), della Disciplina ME prevede che gli operatori PA debitori del GME regolano con quest'ultimo, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, il pagamento degli importi dovuti utilizzando fino a capienza il deposito dagli stessi versato come garanzia ai sensi dell'Articolo 79 comma 79.3 della Disciplina ME.

L'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME regolati in ritardo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 85, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 86, commi 86.2, 86.3 e 86.4 della Disciplina ME prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME prevede che qualora le garanzie escusse, ai sensi del comma 89.1, lettera b) del medesimo articolo risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'Articolo 92 ovvero di quanto disposto nella Disciplina MGAS, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:

- a) il Fondo di garanzia, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
- b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato.
Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

L'Articolo 121, comma 121.1 della Disciplina ME prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione relative al MPE di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 121, comma 121.2 della Disciplina ME prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 121.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi

¹ Per operatori PA si intendono gli operatori ai sensi dell'Articolo 2.1, lettera uu bis) della Disciplina ME.

contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 91 della Disciplina ME.

L'Articolo 122, comma 122.6 bis, della Disciplina ME prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.

L'Articolo 127, comma 127.1 della Disciplina ME prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione e di *settlement* relative al MTE di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 127, comma 127.2 della Disciplina ME prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 127.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 91.

L'Articolo 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.

L'Articolo 136, comma 136.1 della Disciplina ME prevede che fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 83, comma 83.1 lettera a) è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 136, comma 136.2 della Disciplina ME prevede che nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:

- a) la disposizione di cui al precedente Articolo 17, comma 17.10 non trova applicazione;
- b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, in deroga a quanto stabilito dall'Articolo 83, comma 83.2.

L'Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera ARERA n. 156/07 stabilisce i termini per i pagamenti delle imprese distributrici all'Acquirente Unico (AU).

L'Articolo 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n. 239 determina l'esigibilità dell'IVA per le operazioni effettuate sul mercato elettrico.

L'Articolo 10 comma 10.3 del Decreto del 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico prevede il rafforzamento del sistema di garanzie attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

L'Articolo 49**bis** dell'Allegato A alla delibera dell'ARERA del 9 giugno 2009 n. 111/06 prevede l'introduzione del meccanismo di mutualizzazione a copertura del rischio residuo in capo al GME.

2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.1, della Disciplina ME, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera g), della Disciplina ME.

Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

3. Strumento di pagamento delle partite economiche su ME da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai sensi dell'Articolo 136, comma 136.1, della Disciplina ME, ai fini della regolazione dei pagamenti delle partite economiche su ME, gli operatori debitori netti, non PA, fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1 della Disciplina ME, all'istituto tesorerie tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente secondo le tempistiche previste ai successivi paragrafi 4.3.2 e 5.5.2.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 83, comma 83.2, della Disciplina ME, qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere del GME ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME, si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 4.3.2 e 5.5.2.

Qualora l'operatore sia anche operatore del MGAS e/o della PCE, lo stesso, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2, può confermare, anche per ME, le coordinate bancarie già comunicate per MGAS e/o PCE.

In tal caso il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo dovuto dall'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

Qualora il pagamento dell'importo complessivo dovuto sia regolato parzialmente da parte dell'operatore tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, il GME - salvo diversa espressa

comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le ore 16.00 del giorno di effettuazione del pagamento - procederà ad attribuire quanto riscosso prioritariamente a copertura delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT sulla PCE e per l'eventuale eccedenza applicando i seguenti criteri:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dei mercati in *netting* di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera a) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MPEG di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MTE di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera c) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- d) al MTGAS, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 16 MGAS.

4. Regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*

4.1 Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*, ivi inclusi gli acquisti e le vendite attribuiti dal GME ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, è la settimana (W+1):

1. successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui l'energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, per MGP e MI, ad eccezione delle transazioni attribuite su MI-XBID ai sensi dell'Articolo 55nonies della Disciplina ME;
2. successiva alla settimana (W) - che va dalla domenica (T-7) a sabato (T-1) - in cui l'energia oggetto di negoziazione è andata in consegna, per le transazioni attribuite su MI-XBID ai sensi dell'Articolo 55nonies della Disciplina ME.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 01 ME, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica, il ciclo di *settlement* sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;
2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti sia presente almeno un giorno appartenente al mese successivo, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, al ciclo di *settlement* si applicheranno le tempistiche previste al successivo paragrafo 5.5, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerenti le partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*

Il GME, ai sensi dell'Articolo 82, commi 82.2 e 82.3 della Disciplina ME, determina e comunica ad ogni operatore, entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1, la sua posizione netta debitrice o creditrice risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alle transazioni in acquisto e in vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* in consegna nella settimana W, ivi inclusi gli acquisti e le vendite attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii*, della Disciplina ME.

Qualora il quindicesimo giorno lavorativo del mese ricada nella settimana di *settlement* W+1, per ciascun operatore il GME determina e comunica la posizione netta, debitrice o creditrice, complessiva che comprenderà anche la posizione netta, debitrice o creditrice, definita secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5.4, nel caso in cui l'operatore presenti un saldo anche sui mercati con regolazione mensile individuati al successivo paragrafo 5. Qualora l'applicazione delle tempistiche di *settlement* di cui al paragrafo 4.3 e delle relative eccezioni previste al precedente paragrafo 4.1 determini uno slittamento al primo periodo di *settlement* del mese successivo del regolamento delle partite di cui al successivo paragrafo 5.4, il GME non determinerà la posizione netta, debitrice o creditrice complessiva, comprensiva dei mercati con regolazione mensile di cui al successivo paragrafo 5, bensì una posizione netta distinta per ciascun saldo a regolare.

La tempistica sopra individuata resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*

4.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 4.4.4, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 79 commi 79.3, 79.5 e 79.6 della Disciplina ME, come eventualmente ripartito, secondo quanto indicato nella DTF 4 ME e DTF 19 MGAS.

4.3.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultano debitori netti del GME, tranne l'Acquirente Unico, devono far pervenire, dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera a), della Disciplina ME, all'istituto tesoriere il secondo giorno lavorativo della settimana W+1 entro le ore 12.30 e con valuta beneficiario lo stesso giorno tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente.

Ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.2 della Disciplina ME, gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato devono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, entro le ore 16.00 del quarto giorno lavorativo successivo al termine in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.2, tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, maggiorato:

- i. degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e
- ii. della penale dell'uno per cento.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento da un conto corrente diverso da quello di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie dalle quali intende effettuare il pagamento.

In caso di parziale pagamento da parte dell'operatore debitore della posizione netta complessivamente sorta su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*, sul MTE e sul MPEG, il GME procede ad attribuire quanto riscosso, salvo diversa espressa comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le tempistiche sopra indicate, applicando il seguente criterio:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dei mercati in *netting* di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera a) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MPEG di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MTE di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera c) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG.

Con riferimento alla quota non riscossa relativa ai mercati in *netting*, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 4.3.4; con riferimento alla quota non riscossa relativa al MPEG e al MTE il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

4.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* da parte dell'Acquirente Unico.

L'Acquirente Unico, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* urgente o equivalente, all'istituto tesoriere, lo stesso giorno entro le 10.30, e con valuta in pari data, in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 4.3.4.

4.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultino creditori netti del GME stesso.

Il secondo giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.2 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7, per una quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 83, comma 83.1, della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti dei mercati in *netting*, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 82, comma 82.2, lettera a) della Disciplina ME vantati dal GME nei confronti dei medesimi operatori debitori netti dei mercati in *netting*.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.1 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 4.3.2 e 4.3.3, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.3 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7 ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, per una quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 83, comma 83.2, della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti dei mercati in *netting*, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 82, comma 82.2, lettera a) della Disciplina ME vantati dal GME nei confronti dei medesimi operatori debitori netti dei mercati in *netting*. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 6.7.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 4.3.2 e 4.3.3, il GME

ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 79, commi 79.1 e 79.3 della Disciplina ME entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, il GME paga i propri creditori netti secondo le modalità e tempistiche sopra individuate in caso di escussione, utilizzando le risorse accumulate nel Fondo di garanzia istituito presso CSEA, e qualora il debito netto dell'operatore inadempiente sia eccedente rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto Fondo, utilizzando mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (cd. massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME. Nel limite, sia delle risorse disponibili presso il Fondo di garanzia che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 6.7. Le partite creditorie eccedenti le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia nonché il massimale annuo sono pagate tramite il meccanismo di mutualizzazione previsto dall'Articolo 10, comma 10.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 aprile 2009, una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo.

Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.4 della Disciplina ME andranno in primo luogo a ricoprire, per la parte corrispondente, quanto versato attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno a ricostituire, nel seguente ordine:

- a) i mezzi propri del GME e, esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, il massimale annuo in ragione degli importi effettivamente recuperati. Qualora il recupero avvenga oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, gli eventuali importi recuperati non andranno a cumularsi al massimale deliberato per l'anno successivo;
- b) le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

4.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGP e MI

4.4.1. Periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGP e sul MI, nonché le transazioni in acquisto e in vendita attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente ai sensi del precedente paragrafo 4.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.4. per gli operatori PA.

4.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte con prezzo unitario maggiore o uguale a zero *i)* accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), *ii)* abbinata su MI-XBID (esplicite, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) nonché degli acquisti attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche relative alle prestazioni di servizi in dare conseguenti a tutte le offerte di vendita dell'operatore con prezzo unitario inferiore a zero² *i)* accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e *ii)* abbinata su MI-XBID (esplicite, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché conseguenti a

² Tutte le offerte di vendita con prezzo unitario inferiore a zero accettate sul MGP e sul MI-A e abbinata sul MI-XBID, nonché attribuite dal GME sono rese disponibili all'operatore sulla piattaforma SetService mediante uno o più report, secondo le modalità descritte nello specifico "Manuale utente SetService" pubblicato sul sito internet del GME.

tutte le vendite attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, con prezzo unitario inferiore a zero, per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;

- c. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte con prezzo unitario maggiore o uguale a zero *i.* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), *ii.* abbinate sul MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) e delle vendite attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;
- d. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche relative alle prestazioni di servizi in avere conseguenti a tutte le offerte di acquisto dell'operatore con prezzo unitario inferiore a zero³ *i.* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e *ii.* abbinate sul MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché conseguenti a tutti gli acquisti attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, con prezzo unitario inferiore a zero, per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare.

4.4.3. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, il GME, qualora proceda all'escussione delle garanzie ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall'Articolo 88, comma 88.1, lettera a) della Disciplina ME, pari all'importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell'accredito, sul conto corrente del GME presso l'istituto tesoriere, della somma escussa all'istituto bancario fideiubente e/o all'operatore.

³ Tutte le offerte di acquisto con prezzo unitario inferiore a zero accettate sul MGP e sul MI-A e abbinate sul MI-XBID, nonché attribuite dal GME sono rese disponibili all'operatore sulla piattaforma SetService mediante uno o più file di report, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME.

La fattura in acconto nei confronti degli operatori PA, verrà inviata, per mezzo del Sistema di interscambio (SDI) ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, contestualmente all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

4.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui vengono effettuate le determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare:

- a. relative a tutte le offerte con prezzo unitario maggiore o uguale a zero *i)* accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) *ii)* abbinare sul MI-XBID (esplicite, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) per ogni settimana W e degli acquisti eventualmente attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3;
- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutte le offerte di vendita dell'operatore con prezzo unitario inferiore a zero *i)* accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e *ii)* abbinare su MI-XBID (esplicite, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché conseguenti alle vendite eventualmente attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, per ogni settimana W, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

4.4.5. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 4.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare:

- a. relative a tutte le offerte con prezzo unitario maggiore o uguale a zero *i)* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), *ii)* abbinare sul MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) e degli acquisti eventualmente attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3, per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare;
- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutte le offerte di vendita dell'operatore con prezzo unitario inferiore a zero *i)* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e *ii)* abbinare su MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché conseguenti alle vendite eventualmente attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3., per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare.

4.4.6. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 4.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore proprio creditore una o più fatture differite riferite alle posizioni regolate finanziariamente nel medesimo mese con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere:

- a. relative a tutte le offerte con prezzo unitario maggiore o uguale a zero *i)* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), *ii)* abbinare sul MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) e relative alle vendite eventualmente attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME;
- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutte le offerte di acquisto dell'operatore con prezzo unitario inferiore a zero *i.* accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e *ii.* abbinare sul MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché conseguenti a tutti gli acquisti attribuiti dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, con prezzo unitario inferiore a zero, per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare.

5. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MTE e al MPEG.

5.1 Il periodo di fatturazione sul MTE e sul MPEG

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MTE, ad esclusione di quelle eventualmente attribuite dal GME ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, e al MPEG è il mese di calendario.

5.2 La tempistica delle comunicazioni sul MTE e sul MPEG

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e

registrati sul MTE e agli acquisti conclusi con prezzo unitario⁴ maggiore o uguale a zero sul MPEG;

- b. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche relative alle prestazioni di servizi in dare conseguenti a tutte le vendite dell’operatore sul MPEG con prezzo unitario inferiore a zero⁵;
- c. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MTE, alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e alle vendite concluse con prezzo unitario maggiore o uguale a zero sul MPEG;
- d. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche relative alle prestazioni di servizi in avere conseguenti a tutti gli acquisti dell’operatore sul MPEG con prezzo unitario inferiore a zero⁶.

5.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MTE e sul MPEG

5.3.1. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, qualora il GME proceda all’escussione delle garanzie ai sensi dell’Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, lo stesso emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall’Articolo 88, comma 88.1 bis lett. a) e comma 88.2 lettera a) della Disciplina ME, pari all’importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell’accredito, sul conto corrente del GME presso l’istituto tesoriere, della somma escussa all’istituto bancario fideiubente e/o all’operatore.

La fattura in acconto nei confronti degli operatori PA, verrà inviata, per mezzo del SDI ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre

⁴ Con riferimento all’MPEG per “prezzo unitario” si intende il prezzo del prodotto del MPEG di cui all’Articolo 2, comma 2.1. lettera eee bis) della Disciplina.

⁵ Tutte le vendite su MPEG con prezzo unitario inferiore a zero sono rese disponibili all’operatore sulla piattaforma SetService mediante uno o più report, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME.

⁶ Tutti gli acquisti su MPEG con prezzo unitario inferiore a zero sono rese disponibili all’operatore sulla piattaforma SetService mediante uno o più file secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME.

2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, contestualmente all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

5.3.2. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il secondo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare:

- a. relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti conclusi con prezzo unitario maggiore o uguale a zero sul MPEG, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 5.3.1;
- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutte le vendite dell'operatore sul MPEG con prezzo unitario inferiore a zero, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 5.3.1.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5.3.3. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare:

- a. relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti conclusi con prezzo unitario maggiore o uguale a zero sul MPEG, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 5.3.1.;

- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutte le vendite dell'operatore sul MPEG con prezzo unitario inferiore a zero, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 5.3.1..

5.3.4. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere:

- a. relative alle vendite concluse sul MTE e alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e alle vendite concluse con prezzo unitario maggiore o uguale a zero sul MPEG;
- b. relative alle prestazioni di servizi conseguenti a tutti gli acquisti dell'operatore sul MPEG con prezzo unitario inferiore a zero.

5.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MTE e sul MPEG

Il GME, ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina ME determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in acconto e/o fatturati in base ai precedenti paragrafi 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4. Il periodo di *settlement* delle partite economiche liquidate relative al MTE e al MPEG è il mese di calendario coincidente con il periodo di fatturazione.

Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 5.5.

Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

5.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MTE e sul MPEG

5.5.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato

Entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4, e comunque una volta completato il processo di fatturazione di cui al precedente paragrafo 5.3.2 il GME provvederà a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che in esito alle determinazioni risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 79 comma 79.3.

5.5.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4, risultano debitori netti del GME, tranne Acquirente Unico, devono far pervenire, dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME per la regolazione dei pagamenti delle partite economiche secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera a), della Disciplina ME, all'istituto tesoriere, tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, il quindicesimo giorno lavorativo entro le ore 12.30 del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, salvo nel caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il primo giorno lavorativo successivo, ad eccezione del caso in cui l'applicazione di tale tempistica non determini lo slittamento del *settlement* al mese successivo.

Ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.2 della Disciplina ME, gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato devono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, entro le ore 16.00 del giorno lavorativo successivo al termine in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4, tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, maggiorato:

- degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e
- della penale dell'uno per cento.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento utilizzando un conto corrente bancario diverso da quello le cui coordinate bancarie sono state comunicate al GME secondo quanto sopra previsto da coordinate bancarie diverse da quelle di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dal quale intende effettuare il pagamento.

In caso di parziale ovvero totale mancato pagamento da parte dell'operatore debitore della posizione netta si applicano le disposizioni previste al precedente paragrafo 4.3.2.

Con riferimento alla quota non riscossa relativa al MPEG e MTE, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

5.5.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.

L'AU, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* urgente o equivalente, all'istituto tesoriere, lo stesso giorno entro le 10.30, e con valuta in pari data, in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

5.5.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4, risultano creditori netti del GME stesso.

Qualora la fattura prevista al precedente paragrafo 5.3.4 pervenga al GME entro il termine ivi previsto, e siano pervenuti i pagamenti ai sensi dei precedenti paragrafi 5.5.2 e 5.5.3, il secondo lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.2 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7 per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME pagato dagli operatori

debitori netti del MPEG, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MPEG. Il GME, inoltre, paga i propri creditori netti, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti del MTE, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma 82.2, lettera c) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MTE.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.1 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 5.5.2 e 5.5.3, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.3 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7 ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 5.4, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti del MPEG, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MPEG. Il GME, inoltre, paga i propri creditori netti, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti del MTE, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma 82.2, lettera c) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MTE. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 6.7.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 5.5.2 e 5.5.3, il GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 79, commi 79.1 e 79.3, della Disciplina ME entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione con riferimento a MTE e MPEG, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, il GME paga i propri creditori netti secondo le modalità e tempistiche sopra individuate in caso di escussione, utilizzando le risorse accumulate nel Fondo di garanzia istituito presso CSEA, e qualora il debito netto dell'operatore inadempiente sia eccedente rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto Fondo, utilizzando mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (cd. massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME. Nel limite, sia delle risorse disponibili presso il Fondo di garanzia che del massimale

annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 6.7. Le partite creditorie eccedenti le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia nonché il massimale annuo sono pagate tramite il meccanismo di mutualizzazione previsto dall'Articolo 10, comma 10.3 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 29 aprile 2009, una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo. Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.4 della Disciplina ME andranno in primo luogo a ricoprire, per la parte corrispondente, quanto versato attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno a ricostituire, nel seguente ordine:

- a) i mezzi propri del GME e, esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, il massimale annuo in ragione degli importi effettivamente recuperati. Qualora il recupero avvenga oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, gli eventuali importi recuperati non andranno a cumularsi al massimale deliberato per l'anno successivo;
- b) le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.1bis, lettera a) e comma 88.2, lettera a) della Disciplina ME, le partite debitorie residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5.1, e 5.5.2 e 5.5.3.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

6. Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

6.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora è il mese di calendario.

6.2 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MGP e sul MI

6.2.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché per tutte le transazioni attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6 lettera a), iii. della Disciplina ME, a seguito dell'attivazione della procedura di inadempimento.

6.2.2. Fatturazione attiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID), nonché per tutte le transazioni attribuite dal GME, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.6, lettera a), iii. della Disciplina ME.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.3 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MTE e sul MPEG e delle penali attribuite all'operatore

6.3.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MTE e sul MPEG;
- b. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all’operatore ai sensi dell’Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iv.* della Disciplina ME.

6.3.2. Fatturazione attiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore:

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all’operatore ai sensi dell’Articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iv.* della Disciplina ME;
- b. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MTE e per le transazioni concluse sul MPEG.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l’invio della stessa dal SDI all’operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.4 Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul mercato elettrico

Il GME emette nei confronti di ogni operatore la fattura per:

- i corrispettivi, maggiorati dell’IVA ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MSD per ogni periodo di fatturazione, non appena Terna rende noti al GME i risultati definitivi del MSD;
- il corrispettivo di accesso entro cinque giorni successivi dalla data del provvedimento di ammissione di cui all’Articolo 14, comma 14.3 della Disciplina ME, maggiorato dell’IVA ove applicabile;
- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell’IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all’Articolo 14, comma 14.3 della Disciplina ME e successivamente ogni dodici mesi.

Per tali corrispettivi, nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.5 Tempistica di fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4

6.5.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle penali ed interessi di mora riconosciuti di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4.

6.5.2. Fatturazione

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME riceve dagli operatori creditori netti una o più fatture con la valorizzazione delle penali ed interessi di mora riconosciuti ai sensi dei precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4 nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

6.6 Tempistica della regolazione dei corrispettivi e della penale attribuita all'operatore

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 85, comma 85.1 e dell'Articolo 69, comma 69.6 lettera a), *iv.* della Disciplina ME con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME emette la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 75, comma 75.1, lettera

d) della Disciplina ME e per la penale eventualmente applicata di cui dell'Articolo 69, comma 69.6 lettera a), *iv.* della Disciplina ME;

- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.1 della Disciplina ME;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.2 della Disciplina ME.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

6.7 Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4

I pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti per le penali e gli interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.3.4 e 5.5.4 sono effettuati entro il quinto giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla ricezione della relativa fattura da parte del GME.

7. Disposizioni comuni

7.1 Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui ai paragrafi 4.3.4 e 5.5.4 sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, previamente comunicate al GME, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.

Qualora l'operatore sia anche operatore del MGAS e/o della PCE e abbia confermato anche per ME, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, le coordinate bancarie già comunicate per MGAS e/o PCE, il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di

settlement, l'importo complessivo a favore dell'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

I pagamenti, di cui al paragrafo 6.6, da parte degli operatori in favore del GME sono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

I pagamenti, di cui al paragrafo 6.7, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 4.3, 5.5, 6.6 e 6.7 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Il codice IBAN sul quale gli operatori devono effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

7.2 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica "SetService", secondo le modalità descritte nello specifico "Manuale utente SetService" pubblicato sul sito internet del GME.

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica "SetService", mettono a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il *download* delle proprie

comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo di accesso e per le penali e gli interessi, di cui ai paragrafi precedenti, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.

8. Le rettifiche degli errori

8.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul ME

Ai sensi dell’Articolo 121, comma 121.1, della Disciplina ME, l’operatore può contestare l’esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 4.2 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, ai sensi dell’Articolo 121, comma 121.2, della Disciplina ME, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 121.1 e dell’Articolo 127, comma 127.1, della Disciplina ME, l’operatore può contestare l’esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.2 lettere a), b), c) e d), 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.4 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all’ Articolo 75, comma 75.1 della Disciplina ME.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati qualora le verifiche stesse abbiano avuto esito positivo.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.3.2 e 6.4, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6 bis, e 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.2, 5.2 lettere a), b), c) e d), 6.2 e 6.3.1, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6 bis, e 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.2 lettere c) e d), 5.2 lettere c) e d) e 6.5.1, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 7.2 e nel Manuale Utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).